Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali – anno 2017

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L’ANNO 2017**

**Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014**

Attestazione dei tempi di pagamento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002** | | |
|  | € **9.628.040,05** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**   In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. | | |
|  | **-13,75**  giorni |  |

|  |
| --- |
| 1. **Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti** |
| Il superamento del termine ordinario di 30 giorni previsto dal d.lgs. 231-2002 è dipeso, nella maggior parte delle volte, da accordi tra l’amministrazione e le Ditte di proroga dei termini, la cui facoltà è prevista dalla stessa normativa del decreto legislativo citato (vd. art. 4, co. 3).  In alcuni casi gli Uffici interessati non hanno potuto procedere tempestivamente al pagamento, a motivo dell’irregolarità o della carenza della documentazione fornita dall’Impresa, o per l’esistenza di controversie che hanno determinato l’insorgere di pignoramenti dei fondi da parte di Equitalia.  Alcune di queste ipotesi sono da ricondurre al rilascio non sempre tempestivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli enti competenti e ai tempi di attivazione delle procedure per l’intervento sostitutivo da parte dell’Amministrazione.  Si deve, altresì, rilevare che i ritardi possono dipendere dalla sospensione della possibilità di emettere ordini di pagare in prossimità della chiusura dell’esercizio finanziario, o in apertura del nuovo esercizio, così come dalla ritardata disponibilità dei fondi, data la complessità delle procedure di variazione compensativa tra capitoli, di richiesta di integrazione degli stanziamenti, o di riassegnazione di entrate, o ancora dalla errata imputazione delle fatture presentate ai pertinenti capitoli e piani gestionali.  Nonostante il fenomeno del ritardo nei pagamenti non sia diffuso nella scrivente Amministrazione, essendo i casi isolati riconducibili alle motivazioni sopra esposte, sono in corso approfondimenti con gli Uffici interessati, anche al fine di prendere contatto con le Ditte, per risolvere le criticità che hanno determinato il mancato rispetto dei termini. Su un piano più generale l’Amministrazione manifesta il proprio impegno a ottimizzare i tempi di pagamento con una costante attenzione all’informatizzazione e alla semplificazione delle procedure. |

|  |
| --- |
| 1. **Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell’importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall’amministrazione)** |
| Ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, il segno negativo dell’indicatore mostra che il Ministero degli Affari Esteri, in media, effettua i suoi pagamenti in anticipo rispetto ai termini previsti e l’importo totale dei pagamenti in ritardo è diminuito nel 2017.  Il metodo di calcolo dell’indicatore fa riferimento a quanto previsto dal DPCM 22 settembre 2014, sulla base dei dati forniti dall’applicativo di Sicoge integrato messo a disposizione dalla RGS-IGICS, che ha selezionato i pagamenti effettuati per transazioni commerciali a fronte di fattura elettronica.  Si precisa che, nell’elenco dei dati estratti da Sicoge integrato, sono state corrette alcune informazioni che apparivano palesemente incongruenti, in particolare nel caso in cui l’intervallo di tempo tra la data di ricezione della fattura e la data di scadenza della stessa risultasse inferiore a 30 giorni: la data di scadenza è stata quindi corretta al trentesimo giorno successivo alla ricezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. |